

STATUTO Humanitas ACT – ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Humanitas ACT - Associazione di Promozione Sociale", non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via A. Moro n. 14 a Legnago (VR). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può istituire altrove sedi operative e punti di informazione sul territorio nazionale ed estero.

ART. 2 **(Statuto, sua efficacia ed interpretazione)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa ed è valutato secondo le regole dei contratti e i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 **(Finalità e Attività)**

L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue lo scopo superiore di rimettere al centro e valorizzare la dimensione umana (*humanitas*) nei diversi ambiti della società in cui opera, attraverso Azioni responsabili, Costruzioni di opere e Testimonianze dirette. A tal fine favorisce, sostiene e alimenta il dialogo e la collaborazione tra il pubblico e il privato, tra la scuola e la società, realizzando progetti ad hoc. Agisce e interviene, ispirandosi alla Convenzione europea del paesaggio, all'Agenda 2030 e alla Dichiarazione universale dei diritti umani, con l'impronta della cittadinanza attiva, della progettazione partecipata e dell'economia circolare. Essa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come stabilito nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si concretizzeranno in:

- Azioni di promozione e tutela della cittadinanza attiva e dei diritti umani;
- Gestione e organizzazione di incontri, corsi di formazione o di studio, convegni di educazione, informazione e sensibilizzazione e in generale di attività culturali di interesse sociale di qualificato livello scientifico per l'istituzione scolastica, la società civile e il mondo del lavoro e dell'impresa;
- Azioni di tutela, educazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio in sinergia con le Istituzioni Scolastiche e gli Enti che regolano le trasformazioni del paesaggio stesso, urbano e non;
- Azioni di facilitazione nei percorsi di progettazione partecipata degli Enti pubblici e privati;
- Azioni per la promozione, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale del territorio o di edifici ritenuti di interesse pubblico;
- Attività di ricerca, organizzazione, progettazione, promozione, gestione e valorizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Promozione di itinerari di viaggio e gestione di servizi di accoglienza e fruizione del territorio per il turista, in chiave sostenibile e responsabile;
- Attività di progettazione, creazione, realizzazione e commercio di manufatti artigianali;
- Gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
- Somministrazione di alimenti e bevande, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, all'interno di proprie sedi operative.



STATUTO Humanitas ACT – ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Tutte le attività dell'Associazione, previa approvazione dell'Assemblea o degli organi che la rappresentano, vengono condotte in regime di autonomia dai soci, i quali possono avvalersi, per la realizzazione delle differenti iniziative, dell'intervento e della collaborazione di personale esterno competente o esperto. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto, ma può farsi promotrice o aderire a progetti promossi sul territorio nazionale ed estero.

ART. 4 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o altre APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo lo comunica, con motivazione, all'interessato entro 60 giorni, il quale può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno o il codice etico;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



STATUTO Humanitas ACT – ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

ART. 8 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione



ART. 9 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea può essere validamente tenuta anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che sia loro possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni, che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire in modo completo ed adeguato gli eventi e gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. L'avviso di convocazione dell'assemblea da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

STATUTO Humanitas ACT – ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

ART. 12 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 13 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo può essere validamente tenuto anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che sia loro possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni, che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire in modo completo ed adeguato gli eventi e gli interventi oggetto di verbalizzazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli aventi diritto potranno intervenire. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati e delibera sull'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è anche il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 14 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017; esso:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale



STATUTO Humanitas ACT – ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

STATUTO Humanitas ACT – ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

ART. 22 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Approvato all'unanimità il 17.11.2020

Il Presidente

[Firma]



Il segretario

[Firma]



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 NOVEMBRE 2020

Il giorno 17 del mese di Novembre dell'anno duemilaventi, alle ore 20,45 in modalità on line, sulla piattaforma Meet, a causa dell'emergenza Covid-19, si è tenuta l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale Humanitas ACT. Su richiesta dei Soci presenti, Isabella Bertolaso, Presidente di Humanitas ACT, assume anche la carica di Presidente dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretaria Alessandra Zambelli, che accetta. Il Presidente constata che la regolare convocazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea, in seconda convocazione. Sono infatti presenti n.17 soci:

Isabella Bertolaso (Presidente) - Elena Lipomani (Socio) - Romeo Ferrari (socio) - Alessandra Zambelli (Segretaria e tesoriere) - Anna Giulia Zanardi (Socio) - Roberto Ottaviani (Socio) - Michele Rabbachin (Socio) - Annalisa Guidetti (Socio) - Laura Veronese (Socio) - Ilaria Bernardinello (Socio) - Alessandro Pistoia (Socio) - Italo Pellini (Socio) - Silvia Bonfante (Socio) - Igino Falco (Socio) - Grazia Rancan (Socio) - Alessandro Carpi (Socio) - Alberto Pavan (Socio) -

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è atta a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto e passaggio ad APS
2. Cambio sede legale
3. Varie ed eventuali

Il Presidente alle ore 20.45 dichiara aperta la seduta, richiama gli argomenti all'O.d.G. e passa alla trattazione del primo punto:

1) Approvazione nuovo Statuto e Passaggio ad APS (Associazione di Promozione Sociale)

Il Presidente presenta il Nuovo Statuto formulato per il passaggio ad APS. Dopo breve dibattito, i Soci presenti (che avevano tutti già visionato la bozza del documento inviata in sede di convocazione) lo approvano all'unanimità, per alzata di mano.

Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

2) Cambio indirizzo sede legale

In occasione della variazione di statuto si procede anche al cambio d'indirizzo per la sede legale dell'Associazione sarà in Via Aldo Moro, 14 37045 Legnago VR

Il Presidente dell'Assemblea passa poi alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno.

3) Varie ed eventuali

Dopo un breve aggiornamento sullo stato dei progetti avviati e sospesi a causa dell'emergenza sanitaria, il Presidente chiede ai soci che non lo avessero già fatto, di consegnare una copia del proprio documento d'identità e il codice fiscale per poter compilare in tutte le sue parti il libro soci e dei volontari.

Viene dibattuto se modificare l'importo della quota associativa rispetto al 2019 e unanimemente si delibera di fissarla in euro 10,00.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e non chiedendo nessun'altro la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

I partecipanti, in seguito alla lettura del presente verbale, approvano all'unanimità.

La riunione termina alle ore 21.30 del 17 Novembre 2020

Il Segretario

Alessandra Zambelli

Il Presidente

Isabella Bertolaso

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 NOVEMBRE 2020

25 NOV. 2020

1364

00,00

(Due euro e 00)

3

ADDUOTO (*)

Metallo

(*) "Firma su delega del Rettore Provinciale Egon Sanin"